

Prot. 6728

COPIA

DELIBERAZIONE N.

50

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dei commi 1 e 2 dell' art. 53 della legge N. 142/90 esprime parere **FAVOREVOLE** alla proposta, ~~ed assicura la copertura finanziaria prevista dal comma 5 dell'art. 55 della stessa legge.~~

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Castellano

L'anno millenovecentonovantaquattro il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 21,00 previa l'osservanza di tutte le formalita' prescritte dalle vigenti Leggi e' stato convocato il Consiglio Comunale che si e' riunito nella sala delle adunanze del Municipio, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, e fatto l'appello nominale risultano:

Pr.As.

1. GIOVANNI LUCINI	X
2. GUIDO VELATTA	X
3. CARLO DIANA	X
4. MARCELLO DONDERI	X
5. GIORGIO ZUCCARO	
6. PIETRO ROSSETTO	X
7. VALTER ZONCA	X
8. LETIZIA ROMERIO BONAZZI	X
9. CLAUDIO TRAMARIN	
10. GIORGIO CONTERIO	X
11. CLAUDIO MAULINI	X
12. MARIO MARFORIO	X
13. AGOSTINO DIANA	X

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 53 Legge 8.6.1990 n.142, il Sig. GIUSEPPINA CASTELLANO, Segretario comunale

Il Sig. GIOVANNI LUCINI, Sindaco assume la presidenza della adunanza e riconosce la validita' a norma di legge, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno indicati nell'invito notificato.

A relazione del Presidente

Premesso che le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, modificati dal Decreto legislativo 28.12.1993, n. 566 stabiliscono la nuova disciplina per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto il D.lvo 15.11.1993 n. 507, con il quale, in esecuzione della legge delega 23.10.1992 n. 421 e' stata disposta la revisione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Richiamato in particolare l'art. 3 del citato decreto che dispone:

"1. Il Comune e' tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Con il regolamento il comune disciplina le modalita' di effettuazione della pubblicita' e puo' stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse;

3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantita' degli impianti pubblicitari, le modalita' per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonche' i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura economica e quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonche' la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette".

Esaminato il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e sulle pubbliche affissioni;

Ricordato che con deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 08.02.1994 e' stata data esecuzione alle disposizioni del decreto legislativo 507/93 in materia tariffaria;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Udita gli interventi dei Sigg. Consiglieri;

Visto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarita' tecnica e contabile del presente atto, nonche' il parere favorevole del Segretario comunale sotto il profilo della legittimita' ai sensi dell'art 53 della Legge 08.06.1990 n. 142;

Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

Consiglieri assegnati al Comune	n.15
Maggioranza 2/3	n.10
Consiglieri presenti	n.11
Voti favorevoli	n.11
Voti contrari	n. __
Astenuti	n. __

DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento per la pubblicit  e le pubbliche affissioni composto di n. 43 articoli che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che la presente deliberazione, con allegato il relativo regolamento verra' pubblicata per ulteriori giorni quindici consecutivi dopo che la deliberazione sara' divenuta esecutiva.

3) Di dare atto che la presente deliberazione completa dell'allegato regolamento, sara' trasmessa alla Direzione Generale per la fiscalita' locale presso il Ministero delle Finanze in esecuzione del disposto dell'art. 35 del D.Lvo 507/93.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GIOVANNI LUCINI

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to MARIO MARFORIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIUSEPPINA CASTELLANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

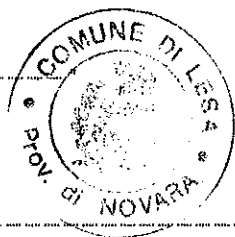
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la suesposta deliberazione e' stata affissa in copia all'Albo Pretorio del comune il 01/12/1994 e vi restera' per 15 giorni consecutivi.

Lesa li, 01/12/1994

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIUSEPPINA CASTELLANO

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Lesa li, 01/12/1994



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione e' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed e' pervenuta al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Novara in data 6/2/95 prot. n. 11657 e che nei suoi confronti non e' intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa e' divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Lesa li, 10/2/95

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CASTELLANO

COMUNE DI LESA

Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI

SOMMARIO

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe
- Art. 4 Tariffe
- Art. 5 Aumento stagionale
- Art. 6 Tipologia e quantita' degli impianti pubblicitari
- Art. 7 Funzionario responsabile
- Art. 8 , Gestione del servizio

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 9 Presupposto dell'imposta
- Art. 10 Soggetto passivo
- Art. 11 Modalita' di applicazione dell'imposta
- Art. 12 Applicazione maggiorazioni e riduzioni
- Art. 13 Pubblicita' luminosa e illuminata
- Art. 14 Dichiarazione d'imposta
- Art. 15 Pagamento dell'imposta
- Art. 16 Pubblicita' effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 17 Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 18 Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta
- Art. 19 Rimborsi
- Art. 20 Limitazioni e divieti
- Art. 21 Contenzioso
- Art. 22 Tariffe d'imposta sulla pubblicita'
- Art. 23 Riduzioni dell'imposta
- Art. 24 Esenzioni dall'imposta

TITOLO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 25 Oggetto
- Art. 26 Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe
- Art. 27 Riduzioni del diritto
- Art. 28 Esenzioni del diritto
- Art. 29 Modalita' delle pubbliche affissioni
- Art. 30 Affissioni urgenti, festive e notturne
- Art. 31 Procedimento esecutivo, rimborsi e contenzioso

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 32 Sanzioni amministrative e penali
- Art. 33 Inasprimenti
- Art. 34 Sanzioni

TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

- Art. 35 Oggetto
- Art. 36 Impianti pubblicitari
- Art. 37 Richiesta di autorizzazione
- Art. 38 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 39 Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette
- Art. 40 Impianti destinati alle pubbliche affissioni
- Art. 41 Altre disposizioni in materia di impianti affissioni

TITOLO VI - NORMA FINALI E TRANSITORIE

- Art. 42 Norme finali
- Art. 43 Norme transitorie

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicit  e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli art. 1 - 37 del D. L.vo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Ambito di applicazione

La pubblicit  esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di LESA sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.L.vo 507/1993.

Art. 3

Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe.

Ai sensi dell'art. 2 del D. L.vo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n. 2281 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica,   classificato nella classe V.

Art. 4

Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicit  e del diritto sulle pubbliche affissioni sono applicate nella misura stabilita dalla legge e deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione diventa esecutiva a norma di legge. Qualora le tariffe non siano modificate entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5

Aumento stagionale

In relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio del Comune nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, per tale periodo viene applicata una maggiorazione del 50 per cento delle tariffe dell'imposta sulla pubblicit  e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del disposto del comma 2 dell'art. 3 del D. L.vo. 507/1993. Tale maggiorazione si applica per le seguenti fattispecie:

- a) per la pubblicita' ordinaria di durata non superiore a 3 mesi;
- b) per la pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni se di durata non superiore a tre mesi, o se effettuata per conto proprio dall'impresa, o se effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti;
- c) per la pubblicita' varia di cui all'art. 15 del D.L.vo 507/1993;
- d) per le pubbliche affissioni a carattere commerciale.

Art. 6

Tipologia e quantita' degli impianti pubblicitari

A. TIPOLOGIA

L'indicazione delle tipologie, delle modalita' per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonche' la ripartizione quantitativa sono definite nel Piano Generale degli Impianti analiticamente descritti al successivo Titolo V. I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili, sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA ORDINARIA;
- MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI;

B. QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

Relativamente agli impianti per le affissioni, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V sopra richiamato, il quantitativo unitario di esposizione e' fissato in mq. 12 per ogni mille abitanti.

Il Comune di Lesa con popolazione al 31.12.1991 di n. 2281 abitanti, e' tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 27,372.

Art. 7

Funzionario responsabile

Le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonche' i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al funzionario responsabile appositamente designato.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al concessionario.

Art. 8
Gestione del Servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicit  e delle pubbliche affissioni   effettuata dal Comune normalmente in forma diretta. Qualora il Comune lo ritenga pi  conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso pu  essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D. L.vo 507/1993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 9

Presupposto dell'imposta

L'imposta sulla pubblicit  si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 10

Soggetto passivo

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicit  colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicit .

Art. 11

Modalita' di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicit  si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale e' circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicit .

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta e' calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 12

Applicazione maggiorazioni e riduzioni

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alle tariffe base.
Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 13

Pubblicità luminosa e illuminata

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Per pubblicità luminose si intende quelle il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso fonte di luce.

Per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 14

Dichiarazione d'imposta

Il soggetto passivo d'imposta di cui all'art. 10 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2, e 3, del D. L.vo 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 15

Pagamento dell'imposta

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli artt. 12, commi 1 e 2, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.L.vo 507/1993, per cui, all'atto di riferimento cui corrisponde un'autorità applicativa

tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento o per eccesso se e' superiore.

Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

Art. 16

Pubblicita' effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicita' sia effettuata su beni di proprieta' comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonche' della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

Art. 17

Rettifica ed accertamento d'ufficio

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuto essere presentata procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Art. 18

Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1988 n. 43 e successive modifiche. Il ruolo relativo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 19

Rimborsi

Il contribuente puo' chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

Art. 20

Limitazioni e divieti

E' fatto divieto di esercitare pubblicita' sonora dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00.

E' altresì vietata in modo permanente la pubblicita' sonora, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

E' vietata la pubblicita' effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

La pubblicita' effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze e' consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Art. 21

Contenzioso

Sono soggetti alla giurisdizione delle Commissioni tributarie di cui all'art. 2 del D. L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente regolamento.

Art. 22

Tariffe d'imposta sulla pubblicita'

Le tariffe d'imposta sulla pubblicita' decorrenti dal 1° gennaio 1994, così come stabilite dagli artt. 12 - 13 - 14 e 15 del D. L.vo 507/93, sono stati deliberati con atto della G.M. n. 84 del 8.2.1994.

Art. 23

Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':

- a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.

- c) per la pubblicit  relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 24
Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicit  realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivit  negli stessi esercitata, nonch  i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purch  siano attinenti all'attivit  in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivit  svolta, nonch  quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilit , che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicit  comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicit , escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicit  esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivit  esercitata dall'impresa di trasporto, nonch  le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalit  di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicit  esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D. L.vo 507/1993 e s.m.;
- g) la pubblicit  comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

TITOLO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25

Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni e' di esclusiva competenza comunale; esso e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI illustrato al Titolo V del presente regolamento e di cui forma parte integrante e sostanziale.

Art. 26

Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe

Le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni decorrenti dal 1° gennaio 1994 stabilite dall'art. 19 del D. L.vo 507/93, sono state approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 8.2.1994.

Art. 27

Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta':

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. L.vo 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 28

Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 29

Modalità delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto, completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto, i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 30

Affissioni urgenti, festive e notturne.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

Art. 31

Procedimento esecutivo, rimborsi e contenzioso.

Per il procedimento esecutivo, per i rimborsi e per il contenzioso si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli artt. 18 - 19 e 20 del presente regolamento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 32

Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto e' dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse, previste dai precedenti commi, sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 33

Interessi

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 34

Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita' si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, puo' essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la

immediata copertura della pubblicit  abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonch  dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio dell'impiantistica comunale, nonch  alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.3 del D. L.vo 507/93 e s. m. i..

2.1.1. Le targhe professionali devono avere le dimensioni non superiori a mt. 0.40 x 0.30 o superficie non superiore a mq. 0.120.

Sono subordinate a semplice comunicazione; i controlli sono indirizzati a verificare la compatibilit  ambientale (materiale e colori in relazione ai portoni e cancelli cui sono annesse) non devono contenere elementi luminosi.

2.1.2. Le insegne pubblicitarie sono subordinate ad autorizzazione urbanistica e sono ammesse in tutto il territorio comunale con i seguenti limiti dimensionali e tipologici:

- a) interne alle vetrine dell'esercizio; con lunghezza pari alle dimensioni della vetrina e altezza proporzionale alle dimensioni di quest'ultima con un massimo di cm. 50.
- b) complanari alla facciata; proporzionate alle dimensioni della facciata (per la parte a destinazione commerciale, produttiva, artigianale) prospettante la via pubblica.
- c) a bandiera sull'edificio; tale soluzione puo' essere assentita dal Sindaco sentita la C.E.
- d) compatibilit  dimensionale e formale con le caratteristiche degli edifici; (colori, elementi architettonici quali fasce marcapiano, cornici, zoccolature, intonaci caratteristici, elementi decorativi, ecc.).
- e) possibilit  di inserire elementi luminosi purch  non intermittenti.
- f) unitariet  con altri elementi pubblicitari siti sullo stesso immobile e nelle aree attigue, che siano ambientalmente compatibili.

2.2.0. Cartelli e impianti in aree private.

Sono subordinati ad autorizzazione urbanistica e sono ammessi in tutte le zone del territorio purch  compatibili con la destinazione urbanistica dell'area, poste all'interno dell'area di pertinenza dell'attivit  pubblicizzata.

Devono rispettare i seguenti limiti dimensionali e tipologici:

- a) misure massime m. 1.25 x 1.25 o con dimensioni diverse purch  la superficie non superi mq. 1.60.
- b) compatibilit  di ingombro, disegno, colori con l'inserimento ambientale tenendo conto dei cono ottici di visione da parte degli utenti delle aree attigue aperte alla pubblica circolazione;
- c) esclusione di elementi luminosi.

2.3.0. Cartelli pubblicitari stradali

Non sono ammessi cartelli pubblicitari stradali sul territorio comunale.

2.4.0. Impianti per segnaletica industriale, commerciale e turistica.

2.4.1. L'impianto puo' avere le seguenti dimensioni massime. altezza mt. 3.00 da terra, larghezza cm. 150.

Ogni impianto autorizzato non potra' contenere piu' di una freccia segnaletica relativa ad attivita' svolte in altri comuni.

Le frecce installate non potranno superare le dimensioni di cm. 125 per 25;

TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 35

Oggetto.

Il presente titolo disciplina il Piano generale degli impianti del Comune di Lesa nonche' le modalita' per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

Art. 36

Impianti pubblicitari.

1. Caratteristiche, tipologia, procedure e quantita' degli impianti.

Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della strada previsto dal D. L.vo 10 settembre 1993 n. 360 ed in particolare dell'art. 23, nonche' le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo I, paragrafo 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada. La tipologia degli impianti viene di seguito ulteriormente definita.

1.1.0. Insegne o Targhe.

1.1.1. Le targhe professionali poste agli ingressi degli immobili;

1.1.2. Insegne pubblicitarie esplicative delle attivita' economiche esercitate nei singoli immobili e/o la ragione sociale della Ditta ivi insediata.

1.2.0. Cartelli.

1.2.1. Cartelloni e impianti pubblicitari stradali di arredo urbano in aree private, relativi solo all'attivita' e alla ragione sociale ivi svolta;

1.2.2. Cartelloni pubblicitari stradali;

1.3.0. Impianti per segnaletica industriale commerciale e turistica.

1.3.1. Freccie indicatorie attivita' industriali, commerciali, turistiche ed altre;

1.3.2. Freccie indicatorie uffici e servizi pubblici;

2. Procedure

2.1.0. Insegne

2.4.2. Gli impianti sono subordinati ad autorizzazione urbanistica e sono ammessi su tutto il territorio comunale.
La collocazione delle frecce all'interno degli impianti regolarmente autorizzati e' soggetta a semplice comunicazione.

Art. 37

Richiesta di autorizzazione

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Sindaco.

La domanda di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalita', della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente se persona fisica;
della ragione sociale, sede legale, cod. fiscale della ditta o persone giuridica, nonche' le generalita' e indirizzo del legale rappresentante;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la durata dell'installazione;
- e) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente e' comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovra' essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovra' essere attestata la disponibilita' di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7.8.1990 n. 241.

Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovra' essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche.

Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovra' essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilita' dell'area o del fabbricato interessato.

Art. 38

Rilascio dell'autorizzazione.

- 1) Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta verra' rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verra' data comunicazione motivata di diniego al rilascio.
- 2) L'Ufficio tecnico sottoporra' all'esame della Commissione Edilizia le richieste in ordine cronologico di presentazione

- 3) Il termine di cui al comma 1 e' sospeso nel caso in cui la Commissione inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.
- 4) Qualora la pubblicita' sia effettuata su spazi e aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune il pagamento dell'imposta di pubblicita' non esclude il pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche nonche' di eventuali canoni di concessione.
- 5) L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione dell'impianto.
Conseguentemente il Comune ha facolta' di richiedere l'esecuzione di lavori di pulizia, verniciatura, sostituzione e in genere di manutenzione, che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.
In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni, l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennita' di sorta.
- 6) Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata.
Potra' essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 40.
- 7) L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 14 del presente regolamento che deve essere comunque sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al Titolo II.
- 8) L'esposizione dei mezzi pubblicitari e' consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicita' relativa a vendite o locazioni di immobili poste sui fabbricati in vendita, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al punto 7).

Art. 39

Rimozione dei messi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette.

Gli impianti pubblicitari installati senza avere inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi.

Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si e' provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente art. 37, comma 5.

Il Comune dispone mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, nonche' la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di standardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio comunale, quando cio' sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilita', oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

Nell'ordinanza viene previsto, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicit  abusiva o alla deaffissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con l'invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione.

I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonch  del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza viene stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione.

In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato e il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.

Qualora l'ufficio economato non provveda alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso ufficio provvede alla distruzione del materiale sequestrato redigendo apposito verbale.

Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicit  abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni.

Art. 40

Impianti destinati alle pubbliche affissioni.

Oggetto.

Rientrano fra gli impianti pubblici tutti quei manufatti che, per caratteristiche strutturali e collocazione sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme al D. L.vo 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i. e del Titolo III del presente regolamento.

Caratteristiche degli impianti.

- a) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70 x 100 atte a contenere manifesti, cos  come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, concernenti il regolamento di attuazione del nuovo codice della strada.
- b) a seconda della loro struttura e dimensione gli impianti vengono cos  ripartiti:

TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite da una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

- verticali: cm. 70 x 100, 100 x 140, 140 x 200
- orizzontali: cm 100 x 70, 140 x 100, 200 x 140

TABELLE BIFACCIALI (standardi) costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo e di cui i pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilita' statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle sui pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm. 100, le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

Tabelle verticali: cm. 70 x 100, 100 x 140, 140 x 200

Tabelle orizzontali: cm. 100 x 70, 140 x 100, 200 x 140

Quantita' degli impianti.

La superficie complessiva degli impianti e' quella indicata nel precedente art. 6, lettera b; essa e' interamente posta nella disponibilita' del servizio pubblico.

Detta superficie e' ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con l'indicazione, per ciascuna fascia, del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva.

IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE.

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o altri Enti Pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 50 per cento della superficie complessiva di cui all'art. 6 lettera b del presente regolamento.

IMPIANTI DESTINATI ALLE ONORANZE FUNEBRI

Vi rientrano quei particolari impianti, localizzati con criteri zonali, destinati alla affissione di necrologi e ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 20 per cento della superficie complessiva di cui all'art. 6, lettera b predetto.

IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione di manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 30 per cento della superficie complessiva di cui all'art. 6, lettera b.

Impianti gia' installati - Disposizioni in adeguamento.

- a) vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni gia' installate alla entrata in vigore del presente regolamento.
- b) con successivo atto deliberativo, la Giunta Comunale formalizzera', previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantita' di cui al precedente art. 6, lettera b e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente

articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso.

La Giunta Comunale disporrà, sentita la Commissione edilizia e l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti, onde adeguarli ai quantitativi o destinazioni previsti dal presente Regolamento.

Art. 41

Altre disposizioni in materia di impianti affissioni

La Giunta Comunale su proposta del competente ufficio, sentita la Commissione edilizia, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze di servizio.

Il piano ha validità triennale e decorre dalla data di approvazione del presente regolamento.

E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause.

In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio, lo stesso piano si intende prorogato di un ulteriore triennio.

L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un'adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'onori e per motivate ragioni del servizio.

La Giunta Comunale, sentita la Commissione Edilizia, adotta la proposta di adeguamento del Piano Generale degli Impianti formulata dal concessionario, con le modifiche ritenute necessarie.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicit  e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del D. L.vo 15-11-1973, n. 507 e s.m.i..

Viene abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicit  e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato dalla Giunta Municipale con atto n. 2 del 27/1/73.

Art. 43 Norme transitorie

I mezzi pubblicitari installati sulla base e autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

In presenza di norme di legge che dispongono diversamente devono essere applicate queste ultime, salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo..

Contenzioso.

Ove al sorgere delle controversie non dovesse ancora risultare insediata la Commissione provinciale di cui all'art. 80 del D. L.vo 546/1992, e' ammesso ricorso in prima istanza alla Direzione Regionale delle Entrate - Sezione staccata- del Ministero delle Finanze (ex Intendenza di Finanza) e con le modalita' di cui all'art. 24 del soppresso D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639.

In seconda istanza e' ammesso ricorso, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze, solo se l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore a Lire 300.000 (trecentomila) a norma dell'art. 67 comma 7, del D. L.vo 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993 n. 427.